

Allegato 1

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

Piazza Ferrari,5
43013 LANGHIRANO (PR)

CONVENZIONE

TRA

I COMUNI DEL DISTRETTO SUD –EST (PR)

L'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST, L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

E

IL COMUNE DI LANGHIRANO

- **PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI - ACCORDO DI PROGRAMMA**
- **PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE**

PREMESSA

- Vista la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Vista la L.R. 2/03 e in particolare gli artt. 10 e 57 in cui si stabilisce che Comuni e Aziende USL individuano modelli organizzativi e gestionali per l'integrazione sociosanitaria, e l'art. 29 che prevede come strumento della pianificazione sociale e sociosanitaria a livello distrettuale il Piano di zona, definendone analiticamente i contenuti e le modalità di approvazione;
- Visto l'articolo 51 della L.R. 27/04, nel quale, nell'istituire il Fondo regionale per la non autosufficienza, si individua l'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni dell'ambito distrettuale e dall'Azienda Usl, come la struttura tecnica competente per l'elaborazione del piano delle attività per la non autosufficienza e per il monitoraggio dell'equilibrio e dei risultati del fondo distrettuale per la non autosufficienza;
- Vista la D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi della deliberazione G.R. 509/2007 e in particolare nel programma, “Indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza”, che definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del FRNA.
- Visto che l'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 175 del 22 maggio 2008 ha approvato il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 (Proposta della giunta Regionale in data 1 ottobre 2007, n. 1448);

- Visto l'Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere sociale Triennio 2009-2011, sottoscritto in data 11 marzo 2009 dai Sindaci dei Comuni del Distretto Sud-Est, dall'Azienda Usl e dalla Provincia di Parma e prorogata fino al 2014;
- che l'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 117 del 18 giugno 2013 ha approvato le "Indicazioni attuative del Piano Sociale e Sanitario Regionale per il biennio 2013-2014. Programma annuale 2013 : obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta Regionale in data 18 marzo 2013 n. 284. (Prot. 25918 del 18/06/2013) e contestualmente ha prorogato per gli anni 2013 – 2014 la validità del Piano Sociale e Sanitario regionale 2008-2010 approvato con la succitata deliberazione n. 175 del 22 maggio 2008 e la durata dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale 2009 – 2011 prevedendo conseguentemente la presentazione, da parte degli ambiti distrettuali, di un programma attuativo biennale 2013 – 2014;
- Visto che la Giunta Regionale con deliberazione Dgr 284/2013: "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013-2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003"
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 339 del 17 marzo 2014 ha approvato il "Programma annuale 2014: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della l.r. 2/03 e individuazione degli obiettivi – seconda

annualità"- di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013;

- Vista la Convenzione in scadenza, sottoscritta tra i Comuni del Distretto Sud Est e il Comune di Langhirano, (approvata con delibera del Consiglio Comunale del Comune capofila n. 79 del 18/12/2009 e modificata con delibera di C.C. n. 40 del 07/06/2010) ed in particolare l'art 5 – “Ruolo e funzioni del Comune Capofila” dove, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 - allegato 1), si provvede ad individuare il Comune di Langhirano quale soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accreditamento, ovvero si specifica che “ (...) in particolare il Comune capofila svolge le seguenti funzioni: (...) acquisisce le valutazioni preordinate all'accreditamento dei servizi, svolge le procedure previste per l'accreditamento e provvede alla concessione dell'accreditamento nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 38 della L. 2/2003 e successive modificazioni, dall'art. 23 della L.R. 4/2008 e dalla D.G.R. n. 514 del 20/04/2009, garantendo criteri di non discriminazione, pubblicità, trasparenza, nonché assicurando la comunicazione pubblica delle procedure..” ;
- Visto il Provvedimento n. 13 del 25/11/2013 nel quale si stabilisce di individuare nel Responsabile Ufficio di Piano Distretto Sud Est Comune di Langhirano - Soggetto Istituzionalmente Competente, il Responsabile del Procedimento per l'accreditamento dei servizi socio- sanitari e di attribuirgli la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna, in materia di accreditamento sociale e sociosanitario;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata ed integrata delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali conseguenti ai contenuti dell'Accordo di

Programma con il quale si approva il Piano di Zona triennale e l'istituzione, presso il comune sede di Distretto, dell'Ufficio di Piano Distrettuale.

Art. 2 – Soggetti della Convenzione

La presente convenzione si applica ai Comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Sala Baganza, Tizzano Val Parma, Traversetolo, all'Unione Montana Appennino Parma Est e all'Unione Pedemontana Parmense.

Art. 3 – Finalità

I Comuni del Distretto intendono gestire in forma associata ed integrata il sistema di servizi ed interventi di natura sociale, socio – sanitaria e socio – educativa, conferiti in materia di famiglia, infanzia, età evolutiva, disabili, adulti e anziani, nell'ambito del territorio dei tredici Comuni della Zona Sociale Sud – Est della Provincia di Parma, coincidente con il territorio del Distretto socio - sanitario omonimo.

I Comuni intendono, altresì, ricercare la massima integrazione fra i servizi sociali e quelli socio-sanitari coordinando le proprie competenze attraverso l'attivazione dell' Ufficio di Piano distrettuale.

I Comuni individuano, attraverso la presente Convenzione, il Comune di Langhirano quale capofila ai sensi del TUEL.

Art. 4 - Principi

Attraverso la presente convenzione i Comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Sala Baganza, Tizzano Val Parma ,Traversetolo, all'Unione Montana Appennino Parma Est e all'Unione Pedemontana Parmense intendono perseguire i seguenti principi:

1. sviluppare qualità, efficienza ed equità dei servizi, individuando la Zona Sociale come ambito omogeneo di offerta, rilevazione bisogni, sistema organizzativo;

2. rafforzare la collaborazione intercomunale valorizzando il ruolo degli Enti locali o delle Aziende da loro delegate nella programmazione, nella gestione e nel monitoraggio dei servizi offerti ;
3. potenziare l'integrazione tra le competenze in un'ottica distrettuale;
4. definire modalità di programmazione congiunta per la destinazione delle risorse;
5. promuovere l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative, formative, del lavoro e culturali.

Art. 5- Ruolo e funzioni del Comune capofila

I Comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Lesignano dé Bagni, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Sala Baganza, Tizzano Val Parma, Traversetolo, all'Unione Montana Appennino Parma Est e all'Unione Pedemontana Parmense individuano il Comune di Langhirano quale Comune "capofila" in quanto coincidente con la sede del Distretto.

Il Comune di Langhirano, per conto dei Comuni e delle Unioni del Distretto, dovrà provvedere alla stipula della convenzione con l'Azienda U.S.L. per la costituzione dell'Ufficio di Piano distrettuale.

Il Comune di Langhirano, per gli interventi in forma associata espressamente individuati nel Piano di Zona, è tenuto ad assicurare il supporto amministrativo/contabile, provvedendo anche alla rendicontazione nei modi che verranno concordati e definiti sulla base delle direttive impartite dal Comitato di Distretto .

In particolare il comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- Riceve da parte della Regione e delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal piano di zona;
- Provvede all'attuazione dei Piani di zona anche per conto degli altri Comuni e delle Unioni del Distretto Sud-Est, solo per le progettualità a valenza sovra comunale, alla redazione degli atti di impegno, al riparto e alla liquidazione delle spese, nonché alla rendicontazione dei progetti per la Regione E.R., al fine di rispettare le tempistiche normative;

- Provvede alla liquidazione delle competenze derivanti dalla gestione dell'Ufficio di Piano;
- Acquisisce le valutazioni preordinate all'accreditamento dei servizi, svolge le procedure previste per l'accreditamento e provvede alla concessione dell'accreditamento nel rispetto di quanto stabilito dall'art.38 della L.2/2003 e successive modificazioni , dall'art.23 della L.R. 4/2008 e dalla delibera della G.R. n°514 del 20/04/2009, garantendo criteri di non discriminazione, pubblicità , trasparenza, nonché assicurando la comunicazione pubblica delle procedure.
- Organizza lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto e alla propria organizzazione, assicurando:
 - La comunicazione alla Regione del responsabile del procedimento amministrativo, delle modalità di presentazione delle domande e dei provvedimenti di accreditamento;
 - Nel caso di gestione diretta dei servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accreditamento diversa da quella del responsabile della gestione dei servizi.

Art.6 – Ruolo e Funzioni del Comitato di Distretto

Le funzioni di governo ed indirizzo della attività di cui alla presente convenzione sono svolte dal Comitato di Distretto, d'intesa col Direttore di Distretto, integrato dall'Amministrazione Provinciale per gli ambiti di competenza.

Il Comitato di Distretto ha un proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività .

Il Comitato di Distretto approva il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, di norma di durata triennale, che:

- individua, in coerenza con l'atto triennale della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, le priorità strategiche di salute e di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento
- definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali e sociosanitari;

- specifica inoltre le integrazioni e i relativi strumenti, con tutte le politiche che concorrono a realizzare gli obiettivi di benessere sociale e salute individuati.

Approva inoltre il Programma Attuativo annuale che costituisce la declinazione annuale di quanto definito nel Piano di zona distrettuale (triennale) per la salute e il benessere sociale.

Il percorso di elaborazione del Piano di Zona distrettuale e del Programma attuativo annuale prevede il sistematico coinvolgimento delle Organizzazioni del volontariato, di Promozione Sociale e quelle rappresentative del terzo settore e del privato sociale che possono aderire all'Accordo di Programma di approvazione del Piano triennale e del Programma annuale.

La pianificazione viene adottata dai singoli Enti Locali secondo le forme e le modalità previste dalle rispettive norme di funzionamento interno.

Art. 7- La programmazione partecipata

1. Il Comitato di Distretto garantisce lo svolgimento dei momenti di confronto con le Organizzazioni Sindacali previsti dagli accordi regionali e locali.
2. Al fine di assicurare una costante partecipazione delle associazioni e organizzazioni di volontariato e promozione sociale alla programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività comprese nell'ambito della Pianificazione territoriale, si riconoscono come momenti strutturali di confronto i gruppi di lavoro già operativi nel territorio.
3. Il coinvolgimento della società civile alla funzione di indirizzo e attuazione degli interventi sociali e socio-sanitari territoriali, è garantito dai Tavoli tecnici distrettuali a cui partecipano:
 - i Comuni/Unioni, anche attraverso le Aziende Sociali;
 - l'Azienda USL;
 - i Referenti per le Scuole;
 - i Referenti provinciali;

- i rappresentanti delle OO.SS.;
- i Referenti per le Cooperative sociali;
- i Referenti delle Associazioni di Volontariato.

Art. 8 - Ruolo e Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, costituito da persone scelte in base a comprovate competenze tecniche, è composto da :

- Un responsabile Categoria Giuridica D1 a 36 ore settimanali (tempo pieno) con posizione organizzativa
- Un amministrativo per la parte contabile, statistica e reportistica (monte ore da definire in Comitato di Distretto)
- Responsabile SAA
- Direttore Cure Primarie AUSL o suo delegato
- Responsabile Servizio di Neuropsichiatria Infantile o suo delegato
- Direttori Aziende/ Unioni o loro delegati
- Responsabile Servizi Sociali Comune Capofila

Sono invitati i Responsabili dei Tavoli Tematici.

Svolge funzioni di raccordo degli indirizzi e delle priorità espresse dal Comitato di Distretto in collaborazione con il Tavolo Tecnico Distrettuale ed i Tavoli tematici, ne sviluppa le progettualità e svolge attività di verifica e monitoraggio.

L'Ufficio di Piano svolge inoltre funzioni di supporto alla programmazione dei servizi integrati:

- Supporto alla pianificazione sociale e sociosanitaria da definire in Comitato di Distretto in sinergia con i Comuni/ Unioni.
- Realizza la stesura finale dei documenti di programmazione e relaziona al Comitato di Distretto in merito agli esiti e agli obiettivi prefissati.

- Svolge attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
- attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
- monitoraggio dello svolgimento delle attività di soggetti produttori di servizi alla persona, della qualità di erogazione dei servizi socio - assistenziali e sociosanitari, nel rispetto degli standard stabiliti;
- coordinamento degli strumenti tecnici per l'accesso e la valutazione d'accesso;
- garantisce l'applicazione delle decisioni assunte dal Comitato;
- assicura il coordinamento funzionale delle aree per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione.
- attività istruttoria e di monitoraggio delle diverse fasi del percorso di accreditamento;
- azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
 1. all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza;
 2. all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati;
 3. alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sociosanitari;
 4. al presidio ed alla promozione dell'integrazione delle progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche;
 5. al raccordo ed all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta;
 6. alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;

7. al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione.

L'Ufficio di Piano potrà, inoltre, svolgere le funzioni tecniche e amministrative che i Comuni e le Unioni, nell'atto costitutivo della forma associativa, decideranno di esercitare congiuntamente, anche al fine di perseguire l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le altre politiche pubbliche.

Tutte le funzioni sopra indicate sono in capo al Responsabile dell'Ufficio di Piano che si avvale di personale amministrativo/contabile per le seguenti funzioni:

1. predisposizione, implementazione e manutenzione del sistema informativo;
2. attività amministrativa, contabile e statistica ed autorizzatoria ai pagamenti delle spese imputabili al Fondo Non Autosufficienza;
3. attestazione compatibilità economica progetti approvati dalla Commissione Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
4. rendicontazione alla Regione per gli atti di competenza;
5. predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo inerente il funzionamento dell'Ufficio di Piano
6. raccolta e produzione delle informazioni ed i report periodici;
7. supporto amministrativo e contabile alla redazione degli atti di gestione di competenza dei Comuni e delle Unioni del Distretto.
8. procedure amministrative inerenti l'accreditamento e stesura/stipula contratti di servizio

Art. 9 Strutture Operative

a) Gruppo Tecnico Distrettuale

1. Il Gruppo Tecnico Distrettuale è composto dei Responsabili Servizi Sociali dei Comuni;
2. Il Gruppo Tecnico Distrettuale ha funzioni di supervisione della gestione delle attività che realizzano la programmazione sociale e socio – sanitaria, prevista nella presente convenzione.

3. Il Gruppo Tecnico Distrettuale si riunisce in occasione della programmazione annuale;
 - a. per prendere in esame i report di attività che verranno prodotti dal Comune capofila, secondo le indicazioni definite annualmente in fase di programmazione, dandone informazione al Comitato di Distretto;
 - b. ogni qualvolta lo richieda, anche singolarmente, uno dei componenti dei Comuni del Distretto.

b) Aree operative

1. La gestione in forma associata ed integrata delle funzioni sociali e socio-sanitarie comporta l'organizzazione degli attuali servizi territoriali in tavoli tematici di programmazione.
2. L'attività di ogni tavolo sarà organizzata secondo la metodologia del lavoro di rete al fine di favorire il miglioramento della progettazione integrata e dei livelli quantitativi dei servizi erogati.

Sono attivi i seguenti Tavoli tematici:

1. Tavolo Minori e Scuola
2. Tavolo Giovani
3. Tavolo Disabili
4. Tavolo Benessere Adulti
5. Tavolo Anziani

Il Responsabile del Tavolo si occupa di:

1. Coordinamento e gestione Tavoli tematici;
2. Raccordo con Ufficio di Piano e con Comitato di Distretto relativamente all'andamento ed ai risultati del lavoro dei Tavoli tematici;
3. Assicurazione della costante verifica del budget assegnato, monitorando costantemente l'utilizzo delle risorse rispetto ai programmi finanziati;
4. Valutazione e proposta delle modifiche sui Progetti che comportino un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo progetto;

5. Assicurazione del costante rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi.

Art. 10 Risorse economiche, programmazione e bilancio

- 1) Il Comitato di Distretto, insieme al Direttore di Distretto, deve garantire le risorse finanziarie e le competenze professionali specifiche necessarie al suo funzionamento, indipendentemente dal perdurare del contributo regionale assegnato.
- 2) I costi di funzionamento dell'Ufficio di piano dovranno essere ripartiti annualmente, sulla base del bilancio preventivo e consuntivo di funzionamento dell'UDP, con modalità da definire in Comitato di Distretto annualmente all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo;
- 3) Nel corso delle verifiche periodiche, qualora le risorse stabilite dalla programmazione e dal budget annuale risultino non sufficienti a soddisfare i bisogni sociali e/o sociosanitari emergenti, l'Ufficio di Piano valuterà possibili soluzioni di adeguamento del budget e delle risorse conferite e/o ridefinizione degli interventi che saranno poi sottoposte al Comitato di Distretto per l'approvazione.
- 4) Il Comune di Langhirano, oltre alle eventuali somme trasferite da parte degli Enti convenzionati, introita i trasferimenti assegnati ai Comuni e/o alle Unioni, riferiti allo svolgimento delle attività previste dagli Accordi di Programma relativi ai Piani di Zona, provenienti dalla Regione, dallo Stato o da altri soggetti.
- 5) Sono a carico dei Comuni e/o delle Unioni del Distretto aderenti alla Convenzione, gli oneri relativi al funzionamento e potenziamento dell'Ufficio di Piano, nonchè gli oneri per la gestione del servizio di cui al precedente art.5. Tali oneri saranno suddivisi sulla base delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

Art. 11 Gli immobili e le risorse strumentali

1. L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Unione Montana Appennino Parma Est, per nome e per conto del Comune Capofila.
2. L'Unione Montana mette a disposizione, oltre la sede, parte delle dotazioni strumentali occorrenti per la realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione. L'Unione Montana verrà rimborsata secondo le modalità definite ai punti 1 e 2 dell'articolo 10

Art. 12 Sistema Informativo, monitoraggio e controllo

1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a collaborare, con proprie risorse umane e strumentali, alla realizzazione e mantenimento del sistema informativo capace di assolvere ai debiti informativi stabiliti dalla normativa regionale in ambito sociale e sociosanitario e funzionale alla pianificazione territoriale, al suo monitoraggio e controllo.
2. Per un corretto funzionamento del sistema informativo, l'Ufficio di Piano definisce i tempi di rilevazione ed effettua il monitoraggio nel rispetto della tempistica definita dalla Regione.

Art. 13 Modalità di recesso

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso scritto con Raccomandata AR di almeno tre mesi dalla scadenza.
2. All'Ente che intende recedere dalla Convenzione resta in carico, fino alla fine dell'esercizio finanziario in corso, l'onere relativo a quanto già preventivato compreso il trasferimento delle quote a favore del Comune di Langhirano.

Art. 14 Durata

La presente convenzione, che decorre dal 1.01.2015, ha durata fino al 31.12.2019 e potrà essere prorogata previa formale deliberazione da parte degli Enti contraenti.

Art. 15 Norme finali

Le eventuali variazioni degli assetti istituzionali o riorganizzativi dei servizi che non modificano il ruolo istituzionale del Comune Capofila e dell'Ufficio di Piano, saranno recepite dal Comitato di Distretto senza comportare revisione alla presente Convenzione.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

IL SINDACO DEL COMUNE DI CALESTANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI COLLECCHIO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CORNIGLIO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI FELINO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LANGHIRANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI PALANZANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BAGANZA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO _____

PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA APPENINO PARMA EST _____

PRESIDENTE DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE _____

Langhirano,